

mento di ricerche di carattere applicativo, fino ad un importo massimo del 50 per cento dei costi sostenuti nel limite di 200 milioni per singolo richiedente per anno.

Le ricerche devono essere svolte presso laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle partecipazioni statali che li includerà in apposito albo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'IMI erogherà i contributi su presentazione delle fatture convenientemente documentate, in particolare sul tipo, la qualità, il contenuto della ricerca e del servizio svolti.

I contributi vengono erogati a valere sulla quota del fondo riserva alla piccola e media industria, per un importo massimo pari al 15 per cento del totale della riserva disponibile in un anno.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della presente norma.

#### Art. 5

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto ripartisce le disponibilità complessive del fondo di cui al precedente articolo 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultano anche per effetto del conferimento autorizzato con l'articolo 1, destinando, annualmente, in relazione alle effettive esigenze di intervento, agli interventi previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, nelle forme previste per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 8.

La riserva del 40 per cento di cui all'art. 3, legge 14 ottobre 1974, n. 652, e la riserva del 20 per cento di cui all'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, vengono rideterminate ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.

#### Art. 6

Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili con quel-

le previste a carico del fondo di cui al precedente articolo 14 e con quelle previste a carico del fondo di cui all'art. 3, legge 12 agosto 1977, n. 675, per programmi aventi lo stesso oggetto e le medesime finalità.

#### Art. 7

L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, è affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo di validità.

Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.

Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto di sei membri dei quali due nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua rappresentanza, due dal Ministro delle partecipazioni statali, in sua rappresentanza, due dal Ministro del tesoro, in sua rappresentanza, ed è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Tali esperti possono essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda.

#### Art. 8

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi eventualmente della consulenza del CNR e degli altri enti pub-

blici di ricerca, definisce e sottopone all'approvazione del CIPI programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

#### Art. 9

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica affida l'esecuzione dei programmi di cui all'articolo precedente, con contratti di ricerca, ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contratti di ricerca sono stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con i soggetti di cui allo stesso art. 2, che abbiano una stabile organizzazione in Italia; detti contratti debbono prevedere i criteri da seguire nei riguardi dei possibili sviluppi della ricerca nella fase di esecuzione dei contratti stessi e per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali o finali.

La ricerca oggetto del contratto di norma deve concludersi con la fase del prototipo di ricerca e del progetto pilota sperimentale, che precede quella della innovazione, sviluppo e preindustrializzazione.

I soggetti di cui al secondo comma possono avvalersi, per lo sviluppo della ricerca loro affidata, delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici di ricerca.

Sono esclusi dai benefici del presente articolo gli obiettivi di ricerca compresi in altri programmi pubblici.

La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è preceduta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'oggetto specifico della ricerca ed è effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, sentito il comitato di cui all'articolo 7.

#### Art. 10

In relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per

la ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti delle ricerche da commettere con i contratti.

Nel caso in cui la ricerca sia effettuata su proposta di un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il contratto deve prevedere la partecipazione, in forma appropriata, di detta amministrazione, al fine di definire compiti e responsabilità in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.

#### Art. 11

Il controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del contratto va effettuato periodicamente dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che si avvale a tal fine del comitato di cui all'art. 7 e dell'IMI, oltre che del suo ufficio.

I risultati delle ricerche appartengono allo Stato. Il contratto può prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto all'impresa a titolo oneroso sulla base di indicazioni del comitato di cui all'art. 7.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'art. 7, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti di ricerca, nonché sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefici.

#### Art. 12

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, saranno emanate norme per disciplinare le modalità di funzionamento del comitato di cui al precedente articolo 7 e verrà predisposto uno schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può, per l'espletamento dei compiti previsti dai precedenti articoli, richiede-

re, anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di venticinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza.

#### Art. 13

Per il finanziamento dei programmi di cui agli art. 8, 9, 10, 11 e 12 è destinata, ad una apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-83, a valere sui conferimenti autorizzati, a favore del fondo stesso, con l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, e con l'art. 1 della presente legge.

Le somme non utilizzate alla fine di ogni anno vengono trasferite alle altre disponibilità del fondo

#### Art. 14

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria.

#### Art. 15

Le disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla

concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16.

Il finanziamento non può superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto di cui all'articolo seguente. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma.

Su motivata richiesta dell'impresa il fondo può erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiore al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo art. 16.

Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli artt. 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi.

## Art. 16

Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede all'istruttoria, secondo modalità deliberate dal CIPI.

Gli interventi del fondo di cui al precedente articolo 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.

A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa, viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto in cui attesti che non sta fruendo né ha richiesto le agevolazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per l'erogazione delle agevolazioni del Fondo

l'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.

In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa è tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure può disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.

In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contratto.

## Art. 17

Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.

Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.

## Art. 18

È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui all'art 14, nel triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi.

La quota di conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 500 miliardi, le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Una quota del 20 per cento degli stanziamenti riservata al settore delle piccole e medie imprese industriali individuate ai sensi dell'art. 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.

## Art. 19

Il CIPI, per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, è integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

## Art. 20

Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.

Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici», i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.

È autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.

Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.

I contributi di cui al presente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

Il rendiconto della gestione è trasmesso entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei Conti per il riscontro successivo.

## Art. 21

All'onere di lire 550 miliardi per l'anno 1981 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1982 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Misure particolari in alcuni settori dell'economia».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 17 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI - MARCORA - DE MICHELIS -  
ANDREATTA - LA MALFA - FORMICA - TESINI

Visto, il Guardasigilli DARIDA

**Modifiche intervenute sulla legge  
del 17 febbraio 1982 n. 46. (\*)**

All'art. 2 comma 1 sono stati aggiunti i seguenti soggetti ammissibili:

d) società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), e), nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali e, alle condizioni previste dall'art. 91 bis del D.P.R. 11 luglio 1990 n. 382 come modificato dall'art. 13 della legge 9 dicembre 1985 n. 705, le Università

g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale  
(art. 4 della legge 5 agosto 1988 n. 346)

b) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443  
(art. 2 della legge 23 settembre 1994 n. 547)

i) "aziende speciali degli enti locali costituiti ai sensi degli artt. 1 e 2 del T.U. approvato con R.D. 15/10/25 n. 2578" per l'assunzione diretta dei servizi da parte dei comuni  
(art. 14 della legge 22 dicembre 1981 n. 887)

l) imprese del settore agro-industriale  
(art. 18 della legge 22 dicembre 1984 n. 887)

m) società consortili a capitale misto pubblico e privato, limitatamente a quelle società consortili a cui partecipano anche università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca  
(comma 14 art. 17 legge 5 ottobre 1991 n. 317)

n) consorzi e società consortili comunque composti (per favorire la più ampia interazione tra le imprese manifatturiere, le università e gli enti di ricerca pubblici e privati) purché a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere  
(comma 2 art. 3 del D.L. n. 26 del 31 gennaio 1995 convertito in legge 29 marzo 1995 n. 95)

2. Il comma 3 dell'art. 7 è stato modificato dall'art. 3 del D.L. 31 gennaio 1995 n. 26, convertito in legge 29 marzo 1995 n. 95, il nuovo testo recita

«Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanità. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese».

Inoltre l'art. 37 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ha apportato ulteriori modifiche

3. Il comma 2 dell'art. 15 è stato così modificato nella sua parte finale:

«... omissis ... rigente alla data di stipulazione del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'art. 16».

4. È stato inserito, al punto 3 dell'art. 15 il seguente comma:

«Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento è fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, la predetta misura è fissata al 25 per cento».

5. Il comma 3 dell'art. 15 è stato così modificato:

«... omissis ... e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto e nel decreto di concessione di cui all'art. 16».

6. Dopo il terzo comma dell'art. 16 sono stati inseriti i seguenti:

«Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazio-

ni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma.

Il decreto di concessione delle agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può dichiarare, tra-

scorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione.»

7. Al quarto comma dell'art.16 dopo la parola "contratto" sono aggiunte le altre " o al decreto di concessione"

---

(\*) Le modifiche sono stampate con i caratteri in corsivo

## Legge 13 febbraio 1987, n. 22

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
15 dicembre 1986 n. 867, concernente ammissione agli interventi  
della legge 17 febbraio 1982 n. 46, di progetti di ricerca applicata  
nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Per consentire, nell'interesse dello sviluppo tecnologico nazionale, la partecipazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 nonché di quelli previsti dall'articolo 14, comma quinto, e di quelli operanti nel settore di cui all'articolo 18, comma quarto, della legge 22 dicembre 1984 n. 887, ad iniziative di cooperazione internazionali e comunitarie nel settore della ricerca applicata con finalità esclusivamente pacifiche, già approvate nelle sedi competenti, internazionali e comunitarie, sono estesi a favore dei medesimi soggetti, gli interventi previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle attività indicate nel secondo comma, numero 1, dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

*Il comma 3 è soppresso*

*All'articolo 2:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. La scelta della forma e la misura del finanziamento a sostegno delle partecipazioni di cui all'articolo 1 sono disposte

dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle motivazioni dell'approvazione del progetto nella competente sede e del parere, in relazione alla domanda di ammissione, di un'apposita commissione tecnico-consulativa nominata dal Ministro medesimo e composta da un suo rappresentante, da un rappresentante del Ministro degli affari esteri, da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, nonché, di volta in volta, da tre esperti di elevata qualificazione professionale nella materia oggetto del progetto»;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. «La commissione di cui al comma 1, acquisito il parere di competenza da parte dell'Istituto Mobiliare Italiano (IMI), trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica una relazione che indica il giudizio globale di rispondenza e gli interventi di sostegno comunque assicurati alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di incentivazione pubblica della ricerca applicata, per la loro effettiva armonizzazione, nella forma e nell'entità, con quelli riservati, dalla CEE o dalle rispettive autorità governative, ai partecipanti degli altri Paesi interessati allo stesso progetto».

*dopo il comma 2 è inserito il seguente*

2-bis. «In ogni caso i finanziamenti pubblici di sostegno comunque assicurati a favore di ciascun progetto non possono superare, nel loro complesso, il livello di armonizzazione previsto dal comma 2».

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. «Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica verifica l'andamento della partecipazione italiana all'iniziativa, riferendone annualmente al Parlamento».



2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI

*Presidente del Consiglio dei Ministri*

GRANELLI

*Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, il Guardasigilli ROGNONI

## D.M. - Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA  
E TECNOLOGICA

**VISTA** la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata;

**VISTA** la legge 17 febbraio 1982, n. 46: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale";

**VISTA** la legge 13 febbraio 1987, n. 22: "Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria";

**VISTO** l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

**VISTA** la Delibera CIPI n. 502 del 1988 riguardante il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

**VISTO** l'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di Lire;

**VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. a), che, a seguito della soppressione del CIPI, ha attribuito al Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica le funzioni relative all'emanazione delle direttive per la gestione del Fondo Speciale Ricerca Applicata di cui all'art. 2, comma 2, lett. e), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

**VISTA** la delibera 29 aprile 1994 del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio

1994, per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata;

**VISTA** la Deliberazione n. 302 del 9 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1995, recante "Procedura semplificata per la concessione di agevolazioni a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata per iniziative di ricerca e sviluppo promosse da piccole e medie imprese";

**VISTA** la Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;

**VISTA** la Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie Imprese n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 23 luglio 1996 n. C 213/4;

**VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", che, all'art. 11, comma 1, lett. D), delega il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica ad emanare uno o più decreti diretti a riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso;

**VISTO**, in particolare, l'art. 18, comma 2, della predetta legge, che, in sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, autorizza il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato, previsto dall'articolo 20, comma 8, della citata legge;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**RITENUTA** l'opportunità di procedere, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al citato art. 11, comma 1, lett. D) della legge n. 59/97, all'adeguamento alle normative comunitarie delle forme, limiti e modalità degli strumenti di intervento a favore della ricerca applicata, anche al fine di razionalizzare gli investimenti ed accrescerne la tempestività e l'efficacia;

## **D E C R E T A:**

### **TITOLO I**

#### **(Interventi a valere sul Fondo Speciale Ricerca Applicata)**

##### **Art. 1**

##### **(Criteri e modalità procedurali)**

1. Per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo Speciale Ricerca Applicata istituito con l'art. 4 della legge n. 1089/68 (di seguito denominato fondo) sono adottati i criteri e le modalità procedurali di cui ai seguenti articoli.

##### **Art. 2**

##### **(ambito operativo)**

1. Sono finanziabili a valere sul Fondo di cui al comma 1, unitamente alle connesse spese di istruttoria e di monitoraggio sostenute dal Ministero, i progetti che prevedono attività di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo, individuate secondo le seguenti definizioni:

**a) ricerca industriale:** la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

**b) attività di sviluppo precompetitiva:** la concretizzazione dei risultati

della ricerca in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può, inoltre, comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possano rappresentare miglioramenti.

##### **Art. 3**

##### **(soggetti ammissibili)**

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, possono beneficiare degli interventi del fondo, purché possiedano una stabile organizzazione in Italia, i seguenti soggetti:

**a)** imprese industriali;

**b)** consorzi e società consortili tra imprese industriali;

**c)** enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;

**d)** società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), e), nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali e, alle condizioni previste dall'art. 91 bis del DPR n. 382/80, come modificato dall'art. 13 della legge n. 705/85, le Università;

**e)** centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

**f)** consorzi e società consortili tra imprese industriali ed enti pubblici;

**g)** istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale;

**h)** imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

**i)** aziende speciali degli enti locali costituite ai sensi degli artt. 1 e 2 del T.U. appr. con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte di comuni e province;

**l)** imprese del settore agro-industriale;

**m)** società consortili a capitale misto pubblico e privato, limitatamente a quelle cui partecipino anche le Università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca (art. 27 della legge n. 317/91);

**n)** consorzi e società consortili, comunque composti, purché a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.

#### **Art. 4**

##### **(progetti di ricerca svolti autonomamente ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge n. 46/82)**

1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica (di seguito denominato MURST), Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, dai soggetti indicati all'art. 3 del presente decreto. La domanda deve essere redatta secondo lo schema ufficiale predisposto dal MURST.

2. La domanda dovrà evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali del progetto, i seguenti elementi informativi:

a) l'interesse industriale all'esecuzione del progetto, in relazione all'impatto economico-occupazionale dei risultati perseguiti, con descrizione del mercato di riferimento;

b) il carattere di addizionalità del progetto rispetto alla ordinaria attività di ricerca dell'impresa. Tale elemento è presunto per i progetti presentati da Piccole e Medie Imprese così come definite dalle norme transitorie e finali del presente decreto;

c) la capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di ricerca;

d) la ripartizione e la relativa valorizzazione delle attività rientranti, rispettivamente, nelle tipologie di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 del presente decreto.

3. Saranno considerate non ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, che risultino morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FSRA o nei confronti del MURST, ovvero sottoposti a procedure concorsuali. Il Dipartimento comunica direttamente al proponente l'inammissibilità della domanda, evidenziandone le motivazioni

4. La domanda di finanziamento dovrà essere accompagnata dalla certificazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale della rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato ai parametri indicati in allegato 1. Per le società che a termine di legge non dispongono di tale organo di controllo, la stessa certificazione verrà rilasciata dal Responsabile Legale. Per i soggetti richiedenti di recente costituzione, che non dispongono ancora di un conto economico su base annuale, nonché per i soggetti richiedenti che successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio siano stati interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale - delle quali gli stessi sono tenuti a dare immediata comunicazione e documentazione al Ministero - la certificazione della rispondenza potrà essere effettuata sul solo parametro di congruenza fra il capitale netto e il costo del progetto. Per i progetti di ricerca presentati da società di ricerca di cui all'art. 3, lett. d, del presente decreto, centri di ricerca industriale di cui all'art. 3, lett. e, del presente decreto e istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale di cui all'art. 3, lett. g, del presente decreto, la certificazione della rispondenza del parametro di onerosità della posizione finanziaria (oltre che del rapporto dell'indebitamento finanziario netto rispetto al fatturato) deve, almeno, riguardare la società indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.

5. Il Ministero, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, trasmette il progetto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 7 della legge n. 46/82 (di seguito denominato CTS), per la preselezione di cui al predetto art. 7, comma 2, e all'istituto gestore del Fondo

Speciale per la Ricerca Applicata (di seguito denominato istituto gestore), per l'istruttoria tecnico-economica e il giudizio di cui al medesimo art. 7, comma 1.

6. Il CTS, che si riunisce con cadenza almeno mensile, valuta il progetto, avvalendosi di un esperto di settore individuato nell'ambito dello specifico albo ministeriale, sulla base dei dati dichiarati dall'impresa e sotto i seguenti profili:

a) effetto addizionale generato dall'intervento richiesto;

b) novità e originalità delle conoscenze acquisibili;

c) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;

d) conformità agli indirizzi generali sulla ricerca applicata.

Al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi, il CTS, sempre avvalendosi del proprio esperto, può attivare un contraddittorio con il soggetto proponente. Il contraddittorio è obbligatorio per i progetti il cui costo sia superiore ai 35 miliardi di Lire.

7. L'istituto gestore, entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto, invia al Ministero l'esito di una preliminare istruttoria tecnico-economica, verificando:

a) l'assenza di altri finanziamenti a valere sul Fondo a favore del progetto, nonché delle condizioni di cui al comma 3;

b) la congruità delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione del progetto;

c) l'attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente.

8. Decorso il termine di cui al comma 7, in assenza di comunicazioni da parte dell'istituto gestore, si intende che l'istruttoria non abbia evidenziato elementi ostativi per la deliberazione del Ministero.

9. Il CTS, preso atto delle valutazioni dell'istituto gestore, entro la prima riunione successiva alla comunicazione delle

stesse, si esprime sul progetto; in caso positivo propone al Ministero l'ammissione del progetto stesso agli interventi del Fondo.

10. Il CTS, inoltre, nel formulare la proposta di finanziamento, indica le forme e le misure dell'intervento sulla base dei seguenti criteri generali:

**A)** per quanto riguarda le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 25%, in Equivalente Sovvenzione Lorda (di seguito definita ESL), del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:

- 10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato;

**B)** per quanto riguarda le attività di ricerca industriale, il finanziamento non può eccedere il 50%, in ESL del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:

- 25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato;

**C)** il finanziamento avviene in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni. La durata è comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni;

**D)** per i progetti le cui attività interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:

- 20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 60% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato;

**E)** per entrambe le tipologie di attività, possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:

- 1) 10% per progetti di ricerca presentati da Piccole e Medie Imprese, così come definite nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

2) 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lett. a) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

3) 5% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lett. c) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

4) 15% per i progetti che rientrano negli ambiti specifici di ricerca inseriti nel programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

5) 10% per i progetti di ricerca svolti in cooperazione con uno o più partners di altri Stati membri della UE, sempreché non vi siano legami tra l'impresa richiedente e il partner estero;

6) 10% per i progetti svolti in cooperazione tra imprese, enti pubblici di ricerca e/o università;

**F)** l'intervento aggiuntivo non può comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del progetto. In tal caso, la percentuale dell'intervento nella forma del credito agevolato è ridotta, per entrambe le tipologie di attività, al 45%.

11. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

1) spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca);

2) costo delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca;

3) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;

4) spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca, quantificabili anche in misura forfettizzata rispetto al costo del personale;

5) altri costi d'esercizio (ad es; costo dei materiali, delle forniture e di prodotti

analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.

12. Il progetto non è finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale.

13. Il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica provvede, con proprio decreto, ad aggiornare periodicamente le percentuali di intervento per i finanziamenti di cui al presente comma in funzione dell'andamento dei tassi di interesse, dandone comunicazione all'Unione Europea.

14. Il Ministero, sulla base della proposta del CTS, decreta l'ammissione del progetto al finanziamento, subordinando l'inizio dell'erogazione alla stipula del contratto e all'assenza di rilievi da parte dell'istituto gestore e dell'esperto di cui al comma 6 in relazione alle attività di cui al comma 17. Per i progetti ammessi al finanziamento, i relativi costi decorrono dalla data di adozione del decreto del Ministro, e comunque dal novantesimo giorno dalla data di presentazione degli stessi. Il decreto è trasmesso all'istituto gestore per la stipula del contratto.

15. I progetti il cui costo superi i 25 milioni di ECU, beneficianti di un aiuto superiore ai 5 milioni di ECU, in Equivalente Sovvenzione Lorda, sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto al punto 4 della Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo n. 96/C 45/06 (G.U.C.E. n. 45/5 del 17 febbraio 1996), e, comunque, secondo quanto previsto da specifici regimi settoriali.

16. La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata. Ove il contratto non venga stipulato entro i termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, l'istituto gestore segnala al Ministero le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni.

17. Il contratto determina un primo stato di avanzamento al termine del quale, in assenza di rilievi da parte dell'esperto di cui al comma 6 e dell'istituto gestore, ha inizio l'erogazione del finanzia-

mento. Qualora l'esperto, sotto il profilo scientifico, e l'istituto gestore, sotto l'aspetto economico, verifichino elementi che contraddicano i dati e gli obiettivi del progetto, ne formulano rilievi al MURST, che potrà acquisire in merito il parere del CTS e, se del caso, revocare il finanziamento. In tale ultima fattispecie, l'istituto gestore del Fondo procederà alla verifica delle attività eseguite: in assenza di cause imputabili al contraente, spetta il pagamento della parte dell'attività eseguita, in proporzione al finanziamento concesso.

18. Ove non intervenga l'interruzione o revoca entro i termini predetti, il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche tecnico-contabili dei quali - effettuate dall'istituto gestore e dall'esperto di cui al comma 6 - è subordinata la relativa erogazione contrattuale. Nel caso in cui, nell'ulteriore corso delle attività contrattuali, il contraente risulti moroso su operazioni di finanziamento ai sensi della legge n. 46/82, e successive integrazioni, o della legge n. 346/88, ovvero in procedura concorsuale, il MURST, anche su proposta dell'Istituto gestore, si pronuncia in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento.

19. Annualmente, l'istituto gestore del Fondo riferisce al MURST, con specifica relazione, circa l'andamento complessivo dei progetti finanziati. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono notificati al CTS. Essi sono, inoltre, raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Le informazioni relative ai progetti completati sono accessibili al pubblico, nel rispetto del segreto industriale.

#### **Art. 5**

##### **(progetti di formazione professionale svolti autonomamente)**

1. Il Fondo Speciale Ricerca Applicata finanzia le attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, di età non superiore ai 32 anni, ai fini del potenziamento del sistema economico tramite l'efficace preparazione di risorse umane altamente qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, con particolare riferimento al mondo produttivo e con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, la massima competitività internazionale dei settori interessati.

2. I progetti possono essere presentati contestualmente ad un progetto di ricerca ovvero in forma autonoma.

3. Le attività di formazione professionale, finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione industriale, sono proposte e gestite dai soggetti ammissibili ai benefici del Fondo, che devono avvalersi a tal fine delle strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo.

4. Al fine di consentire al personale in formazione l'acquisizione di una adeguata preparazione teorica e professionale, le attività di formazione devono avere per oggetto sia le esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti le attività di ricerca. In relazione ai livelli di maggiore qualificazione, le attività di formazione devono riguardare, altresì, l'apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa di progetti di ricerca applicata.

5. Sono finanziabili le seguenti spese, anche se sostenute all'estero:

a) la preparazione e la gestione delle attività di formazione, ivi comprese le spese relative alle risorse umane e strumentali impiegate;

b) il costo del personale in formazione e le spese di soggiorno e di spostamento attinenti l'attività di formazione;

c) la completa copertura assicurativa del personale, ivi compresi i rischi di infortunio, che deve essere effettuata a carico del proponente.

6. Gli interventi a favore dei progetti di formazione autonomamente presentati dalle imprese sono concessi, nella forma del contributo nella spesa, per un ammontare pari all'80% del costo ammissibile.

7. Per le modalità di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto.

8. I soggetti destinatari di finanziamenti per attività di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle attività di formazione professionale, apposita scheda di valutazione, sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione, sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito.

#### **Art. 6**

##### **(progetti di cooperazione internazionale)**

1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca nel campo della cooperazione internazionale, redatta secondo lo schema ufficiale definito dal MURST, deve essere presentata al MURST stesso - Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, ai fini del riconoscimento di validità nell'ambito di accordi governativi di cooperazione con Stati esteri.

2. Il Dipartimento sviluppa la preliminare attività istruttoria, al fine di valutare la rispondenza dei progetti alle finalità delle predette iniziative. Dell'avvio dell'istruttoria il Dipartimento dà comunicazione al soggetto interessato, indicando l'ufficio competente e il funzionario responsabile.

3. Ottenuta la approvazione degli organismi internazionali competenti, il progetto viene sottoposto all'esame della Commissione Tecnico Consultiva, la quale opera in forma integrata con il Comitato Tecnico Scientifico ex art. 7 della legge n. 46/82, e segue la procedura indicata all'art. 4 del presente decreto.

4. Gli interventi sono concessi nella forma del contributo nella spesa, secondo le intensità massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attività, di cui all'art. 4, comma 10, del presente decreto.

5. Ai fini della gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, il MURST segue lo stato di avanzamento delle attività contrattuali dei progetti.

#### **Art. 7**

##### **(programmi nazionali e contratti di ricerca)**

1. Il Ministro, individuati settori e aree tecnologiche prioritarie di intervento, con

proprio decreto definisce specifici temi di ricerca e formazione professionale, determinando, altresì, l'entità dell'ammontare massimo della spesa.

2. Il Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, quindi, con decreto dirigenziale invita i soggetti ammissibili di cui all'art. 3 del presente decreto a presentare gli specifici progetti e indica i limiti temporali per lo sviluppo di ciascuna tematica, nonché i criteri per la selezione dei progetti stessi.

3. Per le modalità di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto.

4. Gli interventi sono concessi secondo le seguenti forme e misure:

**A)** contributo nella spesa, secondo le intensità massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attività, di cui all'art. 4, comma 10, del presente decreto;

**B)** possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, sempre nella forma del contributo nella spesa e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:

1) 10% per le attività di ricerca da svolgere da parte di Piccole e Medie Imprese, così come definite nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

2) 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr.3, lett. a) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

3) 5% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr.3, lett. c) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

4) 15% per i progetti di ricerca che rientrano negli ambiti specifici di ricerca inseriti nel programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

5) 10% per le attività di ricerca da svolgere in cooperazione con uno o più partners di altri Stati membri della UE,